

## **LE 10 COSE DA SAPERE DOPO LA SENTENZA DEL TAR CHE ANNULLA IL DECRETO 182/2021**

### **1. Non ho ben capito che cosa sarebbe stato abrogato a proposito di scuole, sostegno e PEI?**

Lo scorso anno è stato approvato un decreto interministeriale (n. 182/2020) che fissava l'adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Alcune organizzazioni (fra cui CoorDown) lo hanno ritenuto lesivo dei diritti dei diretti interessati e hanno presentato ricorso al TAR, il tribunale amministrativo. Il TAR ha bocciato il decreto e l'ha annullato assieme a tutti gli allegati.

### **2. Ma il Ministero come ha reagito? Che fa?**

Il Ministero è tenuto a rispettare e a fare rispettare la sentenza del TAR e non può applicare le innovazioni che il decreto aveva introdotto. E per confermare questo suo obbligo ha emanato una specifica nota (2044 del 17 settembre) che di fatto riporta la situazione e le disposizioni a prima del decreto.

### **3. Questa sentenza causa danni alle famiglie e ai loro figli?**

No, anzi. Stabilisce che le disposizioni più dannose del decreto NON possono trovare applicazione come per esempio quella della limitazione degli esperti della famiglia al Gruppo di Lavoro Operativo, come la predeterminazione rigida e rigorosa della quantità delle ore di sostegno attribuibili dal GLO e come la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate o, infine, come facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria.

### **4. Quindi la famiglia potrà partecipare al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione degli alunni con disabilità), quello che redige il PEI, magari con un proprio esperto?**

Certo. Lo stesso Ministero, nella nota più recente, riconosce che non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere che la normativa non gli concede.

### **5. Ma l'esperto della famiglia per entrare nel GLO deve dichiarare di garantire la sua prestazione gratuitamente?**

No. Questa è un'altra disposizione cancellata grazie alla sentenza del TAR. I rapporti fra esperto e la famiglia che lo ha delegato non riguardano la scuola.

## **6. E l'esonero? Può essere previsto l'esonero da alcune materie per le alunne e gli alunni con disabilità?**

Anche il questo caso, dopo la sentenza del TAR, il Ministero ha ammesso che non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, perché ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni vigenti.

## **7. E se la scuola mi invita a richiedere l'esonero per alcune materie? E se chiede una riduzione dell'orario?**

Va opposto rifiuto deciso sia all'esonero che alla riduzione di orario. Anche quest'ultima possibilità è stata annullata dalla sentenza del TAR. Ambedue le situazioni (esonero e riduzione) possono essere motivo di diffida e poi di azione legale. E per evitare fraintendimenti è bene ricordare che le assenze per eventuali terapie sono un diritto, non un motivo di riduzione dell'orario da parte della scuola.

## **8. Per la redazione del PEI si devono seguire il modello predisposto dal decreto bocciato dal TAR?**

Il TAR ha annullato il decreto e anche gli allegati e quindi anche il modello per la redazione del PEI, su cui peraltro in ogni caso non vi sarebbe una diffusa, omogenea ed adeguata formazione. Il PEI può essere redatto, per ora, come veniva redatto negli anni scorsi.

## **9. Se la scuola rallenta la redazione del PEI lamentando il disorientamento che deriva dalla Sentenza?**

Sul punto non vi sono scusanti. Lo stesso Ministero non ha esitato a ripetere *“l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.”* Quindi nessun ritardo è giustificabile, tanto meno se deriva dalla volontà di usare comunque modelli per il PEI che sono stati cancellati dalla Sentenza del TAR.

## **10. Quindi il modello del PEI non verrà più rivisto?**

Dopo la bocciatura del decreto 182/2020, il Ministero dell'istruzione potrebbe tecnicamente presentare un ricorso davanti al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del TAR. Nel frattempo comunque il nuovo modello PEI e soprattutto le altre disposizioni cancellate non possono trovare applicazione. In futuro si dovrà rielaborare un testo che tenga conto delle censure del TAR. Se ne riparlerà, forse, il prossimo anno.